

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00189 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI; 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9

Si pubblicano le modifiche regolamentari relative ad alcuni articoli del Codice di Giustizia Sportiva, emanate dal Commissario Straordinario, che andranno in vigore dall'11 febbraio 2001.

VECCHIO TESTO

ART. 6 bis

Responsabilità delle società per la prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di intrattenere rapporti di sostegno, economico finanziario, o di altra utilità, con gruppi, organizzati o non, di propri sostenitori.
2. Le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte simboli, emblemi o simili incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è attenuata ove la società faccia quanto in sua possibilità per la rimozione delle scritte, simboli, emblemi o simili.

NUOVO TESTO

ART. 6 bis

Responsabilità delle società per la prevenzione di fatti violenti

- 1) Invariato
- 2) Le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte simboli, emblemi o simili *espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale*. *Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale*. *La responsabilità è esclusa se altri sostenitori avranno annullato nell'immediatezza, con condotte espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni sopra citate*. *La responsabilità è attenuata ove la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere le scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni*

di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.

3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio.
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e tesserato.
5. Per la violazione contenuta nel comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda fino a L.100 milioni e, nei casi di reiterata collusione, atta ad ingenerare grave pericolo per la pubblica incolumità, quella dell'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni da parte delle società della norma contenuta nel comma 2 si applica la sanzione dell'ammenda fino a L. 50 milioni. Per le violazioni da parte delle società delle norme contenute nel comma 4 si applicano le sanzioni dell'ammenda fino a L. 50 milioni con diffida e, nei casi più gravi o di recidiva, oltre la sanzione dell'ammenda può essere inflitta la squalifica del campo. Per la violazione delle stesse norme del comma 4, da parte dei dirigenti, soci e tesserati, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1.
- 3) Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. *L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) C.G.S.*
- 4) Invariato
- 5) *Per la violazione contenuta nel comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni e, nei casi di recidiva specifica, oltre all'ammenda è imposto l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui al comma 2 si applica la sanzione dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Nei casi più gravi o di recidiva specifica, oltre all'ammenda è inflitta la sanzione della squalifica del campo. Per le violazioni di cui al comma 4 si applica l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni con diffida e, in caso di recidiva specifica, oltre all'ammenda è inflitta la squalifica del campo.*
Ai dirigenti, soci e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 comma 1.
La sanzione minima non può essere inferiore al lire 2 milioni se le società responsabili non sono appartenenti a Leghe professionistiche.

ART. 6 ter**Responsabilità delle società per fatti violenti**

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione o a causa di una gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e laddove risulti violato il divieto di cui al comma 1 dell'art. 6 bis. La responsabilità è esclusa quanto il fatto è estraneo a motivi connessi con la gara .
2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.
3. Per i fatti previsti nel comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida. Nei casi più gravi o quando la società sia stata già affidata, oltre all'ammenda, può essere applicata la squalifica del campo.
4. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, la sanzione è la squalifica del campo di gioco non inferiore a due giornate.

ART. 6 ter**Responsabilità delle società per fatti violenti**

- 1) Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione *della gara* da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per la incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, *per fatti commessi all'esterno dell'impianto sportivo*, laddove risulti violato il divieto di cui al comma 1 dell'art. 6 bis. La responsabilità è esclusa quando il fatto è estraneo a motivi connessi con la gara.
- 2) Invariato
- 3) *Per i fatti previsti nei commi precedenti si applica la sanzione dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni con diffida.. Qualora la società sia stata già diffidata, oltre all'ammenda con diffida è inflitta la squalifica del campo. Qualora la società sia stata sanzionata più volte la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate.*
La sanzione minima non può essere inferiore a lire 2 milioni se le società responsabili non sono appartenenti a Leghe professionistiche.
- 4) Abolito

5. Può essere disposto che le gare da disputare in campo neutro si svolgano a porte chiuse se ricorrono motivi di ordine pubblico.
6. La effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva del merito, può costituire elemento valutativo per l'organo disciplinare al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni.

ART. 9

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati

1. I dirigenti, i soci ed i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, dei Regolamenti federali o di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione
 - b) ammonizione con diffida
 - c) ammenda
 - d) ammenda con diffida
 - e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, e ciò indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro;
 - f) perdita temporanea della qualifica di socio della società, fatti salvi i diritti patrimoniali;
 - g) squalifica per una o più giornate di gara;

- 5) diventa 4) - Invariato

- 6) diventa 5)

La effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per l'Organo disciplinare al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni.

Eguale effetto riveste la concreta cooperazione prestata dalla società alle Forze dell'Ordine competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.

ART. 9

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati

2. I dirigenti, i soci ed i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, dei Regolamenti federali o di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione
 - b) ammonizione con diffida
 - c) ammenda
 - d) ammenda con diffida
 - e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, e ciò indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro;
 - f) perdita temporanea della qualifica di socio della società, fatti salvi i diritti patrimoniali;
 - g) *squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di*

- h) squalifica a tempo determinato;
 - i) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità.
2. Le sanzioni previste alle lettere e), f), h), non possono superare la durata di anni 5. Tuttavia, qualora l'Organo di giustizia valuti di particolare gravità l'infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, proposta al Presidente Federale perché venga dichiarata, nei confronti del dirigente, socio o tesserato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. La proposta può essere impugnata, come previsto dall'art. 12, comma 10.
3. Ai dirigenti ed ai soci si applicano unicamente le sanzioni previste dal comma 1 lettere a), b), e), f).
3. bis Nelle gare organizzate dalle Leghe professionistiche i fatti di condotta violenta che sfuggono al controllo della terna arbitrale e che si verificano in zona del campo lontana dall'azione di gioco a gioco fermo, rilevati dal quarto ufficiale di gara, nonché, per la Serie C, dal Commissario Speciale, dovranno formare oggetto di rapporto, in esito al quale gli Organi di Giustizia Sportiva possono, ove ritenuto necessario, controllare, se disponibili, registrazioni televisive.
3. ter Nelle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, limitatamente ai fatti di condotta violenta di eccezionale gravità di cui al comma precedente non rilevati dagli Ufficiali

particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non potrà essere inferiore a quattro giornate di gara;

- h) squalifica a tempo determinato;
- i) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità.

2) Invariato

- 3) Ai dirigenti ed ai soci si applicano le sanzioni previste dal comma 1 lettere a), b), **c), d), e), f).**
- 3) bis Nelle gare organizzate dalle Leghe professionistiche i fatti di condotta violenta che sfuggono al controllo della terna arbitrale *e che sono compiuti a gioco fermo o sono estranei all'azione di gioco*, rilevati dal quarto ufficiale di gara, nonché, per la Serie C, dal Commissario Speciale, dovranno formare oggetto di rapporto, in esito al quale gli Organi di Giustizia Sportiva possono, ove ritenuto necessario, controllare, se disponibili, registrazioni televisive.
- 3) ter Nelle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, limitatamente ai fatti di condotta violenta di cui al comma precedente non rilevati dagli Ufficiali di gara, il Giudice

di gara, il Giudice Sportivo potrà adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione della Procura Federale con le stesse modalità adottate per i referti arbitrali, segnalazione che dovrà pervenire entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara. In tal caso il Giudice Sportivo potrà ai fini della prova, avvalersi di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale nel contesto dell'integrale ripresa delle gare, assicurando altresì eguale trattamento per tutte le Società.

- | | | |
|-----------|---|---------------------|
| 3. quater | La disciplina di cui ai commi 3.bis e 3.ter si applica anche ai fatti di condotta violenta commessi da tesserati all'interno del recinto di giuoco. | 3) quater Invariato |
| 4. | Omissis | 4) Invariato |
| 5. | Omissis | 5) Invariato |
| 6. | Omissis | 6) Invariato |
| 7. | Omissis | 7) Invariato |
| 8. | Omissis | 8) Invariato |
| 8. bis | Omissis | 8. bis Invariato |
| 8. ter | Omissis | 8. ter Invariato |
| 9. | Omissis | 9) Invariato |
| 10. | Omissis | 10) Invariato |

Sportivo potrà adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione della Procura Federale con le stesse modalità adottate per i referti arbitrali, segnalazione che dovrà pervenire entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara. In tal caso il Giudice Sportivo potrà ai fini della prova, avvalersi di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale nel contesto dell'integrale ripresa delle gare, assicurando altresì eguale trattamento per tutte le Società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GENNAIO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Guglielmo Petrosino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giovanni Petrucci)